Anno 2018
Sent. N. 2485/18
Del 27-9-18
Rg. 7401/15
Cron. 1744/18
Rep. 2258/18
Oggetto RIS. DANNI DA PROW. AMM.VO

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa avente n. RG. 7401/2015, promossa da

[redacted] **& C. SpA,** in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Fossati e Angelo Ramoino, nello studio di quest'ultimo in Genova, Via Caffaro 19, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce all'atto di citazione;

attrice;

contro

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Damonte e Andrea Percivale, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, via Corsica 10/4;

convenuto; [redacted]

e

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova presso i cui Uffici siti in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;

convenuto;

e

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del Direttore Sinistri Dott. Barone, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Crispo, ed elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti 5/1, giusta mandato in calce all'atto di chiamata di terzo;

terza chiamata.

Conclusioni

Per parte attrice.

Come da foglio allegato al verbale di udienza 6 marzo 2018.

Per parte convenuta [redacted]

Come da foglio allegato al verbale di udienza 6 marzo 2018.

Per parte convenuta Ministero dell'Interno.

Come da foglio allegato al verbale di udienza 6 marzo 2018.

Per parte terza chiamata.

Come da verbale di udienza 6 marzo 2018.

Motivi in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione la [redacted] & C. SpA, da ora Alberti, ha chiesto la condanna del Ministero degli interni e di [redacted] nella qualità di [redacted] all'epoca dei fatti della Polizia Stradale di [redacted] al risarcimento dei danni allegati derivati dall'adozione di provvedimenti amministrativi allegati come illegittimi, quantificandoli in euro 100.000. I fatti costitutivi del danno sono stati indicati in quattro episodi di controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Imperia su mezzi condotti da agenti monomandatari dell'esponente, veicoli concessi in comodato e successivamente in usufrutto agli agenti, nel corso dei quali sono state contestate le violazioni degli artt. 82 commi 8 e 10 CdS con contestuale sospensione della carta di circolazione e 26 c. 1 l. 298/74 con elevazione, riferita a tale ultima contestazione, di fermo amministrativo del mezzo e di verbale di sequestro amministrativo della merce. Precisamente, i fatti contestati riguardano quattro episodi: il primo occorso in data 12.8.2010, a carico dell'agente [redacted] il successivo il 4.11.2010 a carico dell'agente [redacted] in data 18.1.2011 ancora a carico dell'agente [redacted] infine, in data 7.7.2011, l'ultimo controllo a carico

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

[redacted]

[redacted]

di [redacted] L'attrice ha sottolineato come le contestazioni delle violazioni siano proseguite nonostante i primi provvedimenti di sequestro e fermo del mezzo fossero stati immediatamente sospesi dal Tribunale di Imperia, all'esito di ricorsi ai sensi dell'articolo 700 cpc.

L'attore ha individuato nel comportamento del [redacted] una attività volta intenzionalmente a danneggiare l'impresa o, comunque, ha dedotto l'esistenza di una colpa grave.

Si è costituito [redacted] contestando l'illegittimità delle condotte tenute dalla Polstrada, sia perché i controlli su strada di veicoli che effettuavano trasporto merci era avvenuto in forza di ordine scritto del Compartimento Polstrada di Genova, sia per il tenore non chiaro della normativa, considerato che l'interpretazione delle disposizioni, in particolare l'applicazione dell'articolo 31 della l. 298/1974, è stata chiarita dalla giurisprudenza dello stesso Tribunale di Imperia solo dopo l'ultimo controllo lamentato e successivamente alla pronuncia l'amministrazione si era adeguata con interventi in autotutela, sia per la presenza di soli quattro controlli nell'arco di un anno solare. Il convenuto ha altresì contestato la carenza di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento al danno da fermo di veicoli, atteso che i medesimi erano stati concessi in comodato d'uso o in usufrutto agli agenti sì che erano in realtà questi ultimi i danneggiati e comunque l'assenza non solo di prova ma anche di allegazione di fatti di danno specifici. Ha chiesto infine, in subordine, nel caso di accoglimento della domanda, di essere manlevato dall'Amministrazione di appartenenza e comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'Assicurazione per la responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi.

Con la comparsa di costituzione il Ministero dell'Interno, proceduto ad una ricostruzione dei verbali elevati nelle quattro occasioni e delle vicende giudiziarie successive, ha contestato l'assoluta insufficienza di allegazioni probatorie in ordine agli eventi asseritamente dannosi nonché la mancanza di allegazioni afferenti la sussistenza di colpa, necessaria al fine di addivenire ad una pronuncia di condanna per danni.

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Si [redacted] il terzo aderendo alle tesi difensive del chiamante e comunque contestando l'operatività della polizza.

Istruita la causa tramite prova orale e consulenza contabile, le parti hanno precisato le conclusioni e, depositate memorie difensive finali, la causa è stata trattenuta in decisione. [redacted]

Si ritiene di dover affrontare subito il profilo relativo alla quantificazione del danno, alla luce del principio della ragione più liquida- vedi in ultimo, sul punto, C. [redacted] *n. 11458 del 11/05/2018*, in massima: *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."*-.

Al di là della questione afferente la presenza di responsabilità in capo all'Amministrazione ed al suo dipendente [redacted], nei cui confronti l'attrice ha allegato una responsabilità diretta, derivante dai comportamenti tenuti dalla Polizia Stradale di [redacted] nell'effettuazione di quattro controlli eseguiti tra il 12 agosto 2010 ed il 7 luglio 2011, su mezzi condotti da agenti della [redacted], veicoli di proprietà di quest'ultima e concessi in comodato o usufrutto agli agenti, non è stata comunque fornita prova del danno lamentato, richiesto nella misura di 100.000 euro salva diversa quantificazione.

La parte ha chiesto la quantificazione equitativa del danno. Sul punto occorre rammentare quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, la quale ha chiarito i presupposti necessari affinché il giudice possa esercitare la facoltà di liquidazione del danno in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c.. Come già rilevato dalla giurisprudenza maggioritaria, il ricorso alla

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

liquidazione equitativa è consentito qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa, ovvero altamente verosimile, d'un effettivo pregiudizio, mentre se l'esistenza stessa di un pregiudizio economico è incerta, eventuale o possibile ma non probabile, l'art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile. Ne consegue che, secondo la Corte di legittimità, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo nel caso in cui abbia previamente accertato l'esistenza del medesimo danno, indicando le ragioni del proprio convincimento.

Per quanto poi riguarda il danno non patrimoniale, la Cassazione ha rammentato come la risarcibilità ricorre solo in presenza delle condizioni richieste dall'art. 2059 c.c., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite (v. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). la Suprema Corte ha affermato conclusivamente il seguente principio di diritto: *"La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno".*

In atto di citazione [redacted] ha chiesto la liquidazione del danno in via equitativa *"assumendo come parametro il valore della merce deperibile persa in conseguenza dei sequestri, del fermo dei mezzi, del danno commerciale e di immagine verso i propri clienti che, in conseguenza del fermo dei mezzi, non hanno potuto essere serviti in modo adeguato allo standard qualitativo della società attrice, dei costi aziendali conseguenti ad approntare una adeguata difesa giudiziale ed amministrativa"* – così pagina 12 atto di citazione-. I danni ben potevano essere oggetto di prova

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

rigorosa, potendo poi al più intervenire il giudizio di natura equitativa solo per valutare elementi probatori inidonei a fornire una piena prova. In realtà, con l'atto di citazione non è stato prodotto alcun documento contabile, né è stata allegata alcuna prova relativa alla merce affermata distrutta a seguito del sequestro della stessa, mentre ben poteva l'attrice dimostrare quali fossero i carichi dei mezzi; non è stata allegato alcun elemento probatorio relativo alla asserita qualità del servizio, né è stato dimostrato che il fermo dei mezzi ha avuto quale conseguenza l'impossibilità di servire una determinata zona. Sul punto occorre rammentare che il teste [redacted], responsabile amministrativo della [redacted] ha dichiarato che le zone coperte dal servizio di distribuzione della attrice sono 25, non tutte, però, coperte da agenti monomandatari, *"in quanto all'interno di qualche zona operano persone con un rapporto diverso con la società, direi in generale dipendenti.."*. Quindi lo stesso fermo dei mezzi dati in comodato o usufrutto agli agenti non significa di per sé solo l'assenza di distribuzione in una zona. Parte attrice avrebbe dovuto fornire prova prima di tutto relativa alle zone servite dagli agenti i cui mezzi erano stati fermati, chiarendo i tempi e l'eventuale distruzione della merce da ciascuno trasportata, fornendo altresì elementi indicativi dell'impossibilità di coprire in altro modo il servizio né di fornire altra merce in sostituzione di quella oggetto di sequestro. Egualmente avrebbe dovuto provare la qualità del servizio reso, anche fornendo elementi relativi ad eventuali lamentele dei clienti il cui servizio era stato reso impossibile per il fermo dei mezzi, oppure elementi sulle maggiori spese rese necessarie dall'organizzazione della distribuzione alternativa al fermo dei mezzi previamente impiegati. Tutti elementi riguardanti l'organizzazione del lavoro all'interno della società e dunque nella piena disponibilità della parte. In presenza di tutti questi elementi, forniti alcuni dati contabili, non sufficienti comunque quelli riguardanti i soli ricavi in quanto, secondo quanto riferito dal teste, gli stessi non erano prodotti solo tramite agenti monomandatari, si sarebbe potuto individuare in via equitativa il danno derivante dal fermo, computato secondo gli effettivi

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2

giorni di impossibilità di utilizzo dei mezzi,. Nessun elemento invece la parte ha fornito. Si tratta di un caso che non è certamente riconducibile ad una oggettiva impossibilità di fornire la prova del danno ,ma piuttosto ad una negligenza rilevante. Anche il CTU ha concluso che non era possibile compiere alcuna valutazione sul margine economico legato all'impiego di ogni agente monomandatario, per carenza documentale. Di nessun valore l'elaborazione di dati non disponibili compiuta dal consulente di parte della società attrice, al di là della correttezza o meno dei criteri di computo seguiti.

La reiezione della domanda comporta la condanna alle spese, liquidate nel rispetto del parametro dello scaglione corrispondente al valore della domanda. A carico di parte attrice devono essere altresì poste le spese del terzo, liquidate in misura inferiore posto che l'attività difensiva si è concentrata sull'*an* della responsabilità.

Anche le già liquidate spese di CTU devono essere poste a carico dell'attrice.

PQM

Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge la domanda;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alle convenute ed alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in rispettivi:

euro 13.430,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CpA per ciascuno, quanto ai convenuti Ministero dell'Interno e [redacted];

euro 7.795,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CpA quanto alla terza chiamata Società Reale Mutua di assicurazione;

pone definitivamente a carico di parte attrice le già liquidate spese di CTU.

Genova, 25 settembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET 2018
IL CANCELLIERE
Dott. Gaetano Piazza
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato Da: PIAZZA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a19ed027553e9698328fd80a9ea35d2